



6200 -21

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Oggetto

LIQUIDAZIONE
CTU

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14069/2016

- SERGIO GORJAN - Presidente -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Consigliere -
- GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -
- ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Cron. 6200

Rep.

Ud. 12/01/2021

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14069-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2021

contro

102

(omissis) , elettivamente

da

domiciliata in (omissis) ,

presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,


Pelle Siero G. con partic. Cass. 14069/2016

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) , giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 12/01/2021 dal
Consigliere GIUSEPPE GRASSO;



ritenuto che il Giudice designato del Tribunale di Napoli, accolto il reclamo avanzato dall'avv. (omissis) avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata dal Giudice che aveva definito il merito l'istanza di liquidazione avanzata dalla professionista, che aveva rappresentato e assistito persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della reclamante delle liquidate competenze;

che avverso la decisione di cui sopra il Ministero della Giustizia ricorre sulla base di unitaria censura e che l'intimata resiste con controricorso;

considerato che l'eccezione di tardività del ricorso prospettata dalla (omissis) è fondata, constando dagli atti che l'ordinanza in parola venne notificata in forma esecutiva all'Avvocatura Distrettuale di Napoli il 7 marzo 2016 e il ricorso per cassazione notificato il 30 maggio 2016, ben oltre, quindi, lo scadere del perentorio termine previsto dalla legge (art. 325, co. 2, cod. proc. civ.);

che, siccome questa Corte ha avuto modo di chiarire, la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante; né assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una P.A. presso l'Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura è circoscritta alla sola attività giudiziaria (Sez. 6, n. 4260, 3/3/2015, Rv. 634556);


considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo;

P.Q.M.


dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021

Il Presidente
(Sergio Gorjan)



IL CANCELLIERE ESPERTO
Donna Caterina Di Juso



CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

05 MAR. 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO
Donna Caterina Di Juso

